



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Memoria dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) alla Legge di Bilancio per l'anno 2024 A.S. n. 926

5^a Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato
Alla c.a. del Presidente Sen. Nicola Calandrini e dei Senatori Membri

Stimatissimi,

ringraziando di aver richiesto una nostra memoria scritta in tema di Legge di Bilancio, nella consapevolezza che la stessa sia, per l'anno 2024, fortemente condizionata dalla limitazione delle risorse finanziarie, ci limitiamo ad auspicare che interventi come il taglio del cuneo fiscale o i nuovi limiti dei fringe benefit che, evidentemente, abbiano salutato con favore ancorché limitati all'anno 2024, possano raggiungere un' applicazione in via strutturale in prossimi interventi legislativi. Così come ci limitiamo ad auspicare che i prossimi interventi nell'ambito della definizione delle somme iscritte a ruolo, le c.d. cartelle di pagamento, tengano conto che solo con una rateizzazione estremamente ampia e con la possibilità di sospensione delle scadenze, in caso di particolari eventi oggettivi e/o soggettivi, si potrebbero recuperare parte dei crediti giacenti nel c.d. "magazzino" dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, senza creare difficoltà di liquidità tali da non riuscire a pagare rate troppo pesanti, come sta accadendo in questi giorni con richieste di riapertura dei termini o di proroga delle scadenze dell'attuale definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Consci pertanto della limitazione di possibilità di interventi alla legge di Bilancio anche a causa degli equilibri finanziari, avanziamo solo pochissime proposte, senza oneri a carico dello Stato o addirittura che prevedono l'acquisizione di nuove risorse finanziarie: condividendo l'attenzione posta ai nuclei familiari, due proposte proprio nel solco del sostegno alle famiglie, per poi seguire con un doppio intervento a favore dell'equità, il primo sempre per i nuclei familiari, il secondo per i professionisti in stato di malattia, dove il risparmio di risorse del primo assicura le necessità di copertura del secondo, cancellando una ingiustificabile discriminazione. Per concludere con quattro proposte semplificative che escludono qualsiasi onere a carico dello Stato.

CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIA

Si potrebbe prevedere un contributo per il Fondo Famiglia, a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro **100** - da 2001 a 5.000 contr. di **200** - da 5.001 a 10.000 contr. di **400** - da 10.001 a 20.000 - contr. di **600** - da 20.001 a 30.000 contr. di **800** - da 30.001 a 50.000 contr. di **1.000** e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo. In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto, sarebbe un atto di giustizia e di

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B - int.12 - 00139 Roma - tel. 068103840

Via Sistina n.121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 - email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

equità nei confronti dei contribuenti corretti. Non si ritiene che ciò possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma costituirebbe un intervento strutturale e sarebbe un bel segnale per la Nazione oltre a un monito per gli evasori.

IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa. Ma anche estendendo questa possibilità ad altri familiari, conviventi, in *una sorta di 'consolidato fiscale familiare'*, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza, non è giusto, ad esempio, che i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non potendo presentare il modello 730, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire liquidità dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità di periodo in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

Due interventi per evitare e/o cancellare discriminazioni

Intervento in materia di ISEE, all'art. 38

Disamina dell'art. 38 della Legge di Bilancio, in materia di ISEE: *"Nella determinazione dell'indicatore della situazione economico equivalente (ISEE), sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato."* Considerando l'ISEE una dichiarazione a cui sono legate moltissime prestazioni socioeconomiche, c'è da porre l'attenzione alla disparità di trattamento economico tra chi possiede e chi non detiene un patrimonio mobiliare costituito dai titoli di Stato citati nella legge. Inoltre, un importo di € 50.000,00 escluso dal calcolo dell'ISEE e ancor prima dall'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) aumenterebbe ulteriormente la disparità tra i soggetti, garantendo fruizioni di benefici che diversamente non si avrebbe avuto diritto o escludendo beneficiari in reale necessità (un esempio su tutti l'Isee universitario) In un momento di scarsità di risorse finanziarie, è condivisibile aiutare famiglie e imprese, ma senza creare differenze e disparità economiche tra soggetti. **La nostra proposta è di abbassare il tetto di esclusione a 25 mila euro, sicuramente più in linea con una media dei risparmi dei nuclei familiari in titoli di Stato o dallo stesso garantiti, nonché meno discriminatoria.**

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza
Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840
Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano
Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Intervento a tutela di tutti i professionisti siano essi associativi od ordinistici

Proposta di modifica all' art.1 comma 933 Legge 234/2021 Legge di Bilancio per il 2022 (Tutela del professionista in caso di malattia)

Art. 1 comma 933. Ai fini dei commi da 927 a 944:
a) per « libero professionista » s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

Proposta emendativa

all' art.1 comma 933 lettera a) della Legge n.234 del 30 dicembre 2021, dopo le parole "...ai relativi" inserire: ...albi, registri, elenchi o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;" prosegue nella versione originaria.

Motivazione: la giusta tutela da malattia o infortunio opera solo per gli iscritti ad albi professionali escludendo tutti professionisti di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 (Professioni non ricomprese in ordini o collegi) o quelli iscritti in elenchi o registri e indirettamente anche i loro assistiti. I commi da 927 a 944 dell'art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio) trattano la materia, in particolare la discriminazione è contenuta nel comma 933 alla lettera a): "933. Ai fini dei commi da 927 a 944: a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. Considerando una sorta di paria i professionisti di cui alla Legge n.4/2013 e i loro assistiti, ciò è evidentemente stigmatizzabile sia sotto il profilo costituzionale che sociale, ma la norma di fatto contiene anche una grave lesione della concorrenza. Poiché si prevede la sospensione degli adempimenti tributari sia per il professionista, che per i suoi assistiti, i contribuenti potrebbero sentirsi maggiormente tutelati affidandosi ad un professionista indicato nella norma e questo non per maggior competenza, ma per una tutela discriminatoria, con buona pace dei professionisti quali i tributaristi, i revisori legali, gli amministratori di condominio, solo per citare alcune categorie discriminate. Sono pertanto posti su diversi piani del diritto alla salute donne e uomini del settore professionale su un tema come la tutela dalla malattia che non deve mai prevedere limiti e differenze. L'emendamento elimina tale discriminazione ristabilendo parità di diritti in caso di malattia o infortunio.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B - int.12 - 00139 Roma - tel. 068103840

Via Sistina n.121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 - email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013

Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL

Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Proposte di semplificazione e di efficienza, senza costi a carico dello Stato

1) Semplificazione e minori costi in capo al contribuente VISTO di CONFORMITA'

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell' art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998;»

Relazione: l'allargamento della platea dei professionisti, abilitati ad apporre il visto di conformità, comporterà vantaggi dal punto di vista dei costi e delle semplificazioni per i contribuenti (maggiore flessibilità, concorrenza e minori costi). I professionisti indicati, oltre a essere provvisti della certificazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi ai sensi della Legge 4/2013 a garanzia dell'utenza, rivestono la funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi dell' art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

2) COMPENSAZIONI controllo preventivo compensazioni indebite, semplificazione e minori costi in capo al contribuente

Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

Relazione: oltre agli investimenti effettuati dalle imprese o a tipologie di attività che per loro natura producono un credito di imposta, gli istituti dello split payment e del reverse charge, che hanno sicuramente ottenuto effetti positivi nell'ambito della lotta all'evasione dell'IVA, hanno però

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

prodotto problemi di liquidità alle imprese con la creazione di importanti crediti, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Per porre un argine al fenomeno delle truffe sulle compensazioni dei crediti, si sono continuati ad introdurre nuovi parametri volti al controllo di questo istituto, così da limitarne gli effetti negativi. Ciò dimostra di fatto il fallimento del visto di conformità (che oltretutto rappresenta un ulteriore costo per le imprese), in luogo del quale si potrebbe prevedere la comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate del credito che si andrà a compensare. L'Agenzia conoscerebbe in anticipo l'importo del credito, la tipologia dell'attività svolta dal titolare del credito, potrebbe, ante e non post, bloccare l'operazione per richiedere eventuali chiarimenti o svolgere accertamenti. I contribuenti corretti non sarebbero costretti a pagare un certificatore per compensare un loro legittimo credito ed i disonesti avrebbero difficoltà ad inviare loro stessi una comunicazione di compensazione evidentemente anomala.

3) ATTI TELEMATICI CCIAA semplificazione e minori costi in capo al contribuente

Apportare alla Legge 24 novembre 2000, n. 340 articolo 31 le seguenti modifiche al comma 2 – quater

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria al comma 2 – quinquies

dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

Relazione: Semplificazione nei rapporti P.A. e intermediari abilitati, semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

4) Statuto Diritti del contribuente art. 12. (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

All'art.12 coma 2 della Legge 212/2000, dopo le parole...*delle verifiche.* aggiungere: **Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.**

Relazione : si garantisce al contribuente una eguale possibilità di assistenza e di rappresentanza sia in caso di verifica sia da parte dell' Agenzia delle Entrate, sia da parte dei altri Organi di controllo

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997 al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

come la Guardia di Finanza, attraverso la nuova formulazione del comma 2: *“Art. 12 comma 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.”* La modifica non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

Si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono deferenti ossequi.

Per il Consiglio nazionale il Presidente Riccardo Alemanno

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Via Sistina n.121 – 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n.16 – 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it